

L'Assessore alla Sanità, Salute e Politiche Sociali, Roberto Vicquéry, riferisce alla Giunta in merito alle disposizioni contenute negli artt. 16-16 bis e seguenti del Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, in materia di formazione continua per tutti gli operatori sanitari. Tali disposizioni definiscono, tra l'altro, il ruolo della commissione nazionale per la formazione continua, delle regioni, delle aziende sanitarie, nonché la partecipazione degli Ordini e dei Collegi professionali.

Evidenzia che la formazione è un diritto-dovere di tutti gli operatori sanitari ed ha il fine di migliorare le capacità culturali, applicative e relazionali adeguandole al progresso delle conoscenze, diffondere omogenei comportamenti clinici, ottimizzare i costi e mantenere la motivazione alla professione. Essa comprende l'aggiornamento professionale e la formazione permanente come definite dall'art. 16-bis, commi 1 e 2 del Decreto Legislativo 502/92 e successive modificazioni.

Riferisce, inoltre, che il 31 dicembre scorso si è conclusa la fase sperimentale avviata a livello nazionale del sistema dei "crediti formativi" attribuiti dal Ministero della Salute a eventi formativi e che dal primo gennaio 2002 sono validi i "punti" conseguiti dagli operatori partecipando a convegni, corsi e seminari accreditati dalla commissione nazionale per l'educazione medica continua (Ecm), mentre per quanto riguarda la "formazione a distanza" l'accreditamento dei corsi è previsto dal prossimo 1° luglio 2002.

Riferisce, inoltre, che sono stati definiti gli obiettivi formativi di interesse nazionale per il prossimo quinquennio 2002/2006 distinti in due gruppi: il primo è generale mentre il secondo è specifico per categorie professionali, aree e discipline.

Evidenzia la necessità di impartire le prime direttive regionali in materia, promuovendo come prima fase la realizzazione di un'anagrafe regionale accurata e trasparente dei crediti accumulati dagli operatori.

Riferisce, inoltre, che le disposizioni di cui alla presente deliberazione sono state esaminate dagli uffici competenti dell'Assessorato della Sanità, Salute e Politiche Sociali unitamente alla Dirigenza dell'Azienda USL e dai componenti di due gruppi di lavoro che si riferiscono uno all'area della dirigenza ed uno all'area del comparto.

Evidenzia l'opportunità di procedere successivamente all'istituzione di due "Commissioni regionali per l'educazione continua" rispettivamente una per la dirigenza sanitaria ed una per il personale del Comparto Sanità, con compiti propositivi e di monitoraggio.

Riferisce, sulle determinazioni assunte dalla Commissione nazionale per la formazione continua sul passaggio dalla fase sperimentale a quella a regime del programma ECM.

LA GIUNTA REGIONALE

- preso atto di quanto riferito dall'Assessore alla Sanità, Salute e Politiche Sociali;

- visto l'art. 16 bis e seguenti del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni;
- visto il decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 8 : “Proroga di disposizioni relative ai medici a tempo definito, farmaci, formazione sanitaria, ordinamenti didattici universitari e organi amministrativi della Croce Rossa” ed in particolare l'art. 3 concernente la modificazione dell'articolo 16-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni;
- dato atto che sono stati determinati gli obiettivi formativi di interesse nazionale di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 16/ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni;
- richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 4228 in data 12 novembre 2001 recante: “Definizione degli obiettivi formativi regionali per il personale convenzionato con il Servizio Sanitario regionale, per l'anno 2002”;
- richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 4364 in data 19 novembre 2001 recante disposizioni per la formazione del personale dipendente dell'Azienda USL e determinazione degli obiettivi formativi per l'anno 2002;
- richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 5186 in data 31.12.2001, concernente l'approvazione del bilancio di gestione per il triennio 2002/2004, con attribuzione alle strutture dirigenziali di quote di bilancio e degli obiettivi gestionali correlati e di disposizioni applicative;
- visto il parere favorevole di legittimità rilasciato, in assenza del Capo Servizio risorse, dal Coordinatore del Dipartimento Sanità, Salute e Politiche Sociali, ai sensi del combinato disposto degli articoli 13 – comma 1 – lettera e) e 59 – comma 2 – della legge regionale n. 45/1995, sulla legittimità della presente deliberazione;
- su proposta dell'Assessore alla Sanità, Salute e Politiche Sociali, Roberto Vicquéry;
- ad unanimità di voti favorevoli

D E L I B E R A

- 1°) di approvare le prime direttive regionali in materia di formazione continua di cui all'allegato 1 alla presente deliberazione di cui ne costituisce parte integrante ed essenziale;
- 2°) di rinviare ad una successiva deliberazione della Giunta regionale la costituzione delle Commissioni regionali per l'educazione continua in medicina richiamate in premessa;
- 3°) di stabilire che l'Amministrazione regionale provvederà alla fornitura, agli Ordini e Collegi professionali, all'Azienda U.S.L. ed ai singoli professionisti del libretto personale, bilingue,

per la registrazione di crediti formativi, come da allegato n. 2 alla presente deliberazione di cui ne costituisce parte integrante ed essenziale;

- 4°) di stabilire che la registrazione dei crediti sul libretto personale di ciascun operatore verrà assicurata come segue:
- a) per il personale dipendente e convenzionato, ex art. 48 della legge 833/78, del S.S.R. e per gli operatori liberi professionisti o dipendenti di strutture private, nonché degli Enti strumentali della Regione, iscritti a Ordini e Collegi professionali a cura dei rispettivi Ordini e Collegi professionali
 - b) per i professionisti dipendenti del S.S.R., per i quali non vi è l'obbligo d'iscrizione a Ordini o Collegi professionali a cura dell'Azienda U.S.L.
 - c) per i liberi professionisti o dipendenti di strutture private, nonché degli Enti strumentali della Regione, per i quali non vi è l'obbligo d'iscrizione a Ordini o Collegi professionali a cura dell'Amministrazione regionale;
- 5°) di stabilire che ciascun operatore custodirà il proprio libretto personale sul quale dovranno essere apposti i crediti formativi conseguiti;
- 6°) di stabilire che i criteri formativi sul libretto di cui trattasi potranno essere registrati soltanto dietro presentazione di attestato di frequenza che riporti il riconoscimento dei crediti formativi, attribuiti secondo le vigenti disposizioni in materia di educazione continua in medicina;
- 7°) di stabilire che i soggetti di cui al precedente punto 4°) provvedono alla registrazione dei crediti sul libretto personale dell'operatore, secondo modalità organizzative che saranno autonomamente definite dagli stessi;
- 8°) di stabilire che tutti i soggetti che provvedono alla registrazione dei crediti dovranno realizzare un'anagrafe accurata dei crediti accumulati da tutti gli operatori, suddivisi per singola figura professionale, anche informatizzata e collegabile in futuro in una rete unica a livello regionale;
- 9°) di stabilire che tutti i soggetti che provvedono alla registrazione dei crediti devono trasmettere all'amministrazione regionale, con cadenza semestrale, un elenco sia cartaceo che su supporto informatico, suddiviso per figura professionale con l'indicazione dei dati registrati sul libretto personale dei professionisti;

10°) di stabilire che l'Azienda USL, anche ai fini della definizione dei propri piani annuali formativi, dovrà provvedere a definire le modalità organizzative più idonee per l'acquisizione della situazione aggiornata dei crediti formativi conseguiti dal personale che, a qualsiasi titolo, operi con il Servizio sanitario regionale, anche attraverso appositi accordi con gli Ordini ed i Collegi professionali;

11°) di stabilire che l'Azienda U.S.L. dovrà provvedere a trasmettere all'Assessorato Sanità, Salute e Politiche Sociali con cadenza annuale quanto segue:

- Elenco degli eventi formativi organizzati dall'Azienda in qualità di provider, dei crediti ECM attribuiti, del numero dei partecipanti, delle ore di formazione effettuate nonché dei costi sostenuti;
- Elenco degli eventi formativi, organizzati da provider diversi dall'Azienda USL, corredati dai crediti ECM attribuiti, dal numero dei partecipanti, dai costi sostenuti e dalle ore di formazione svolte dal personale;
- Elenco dei soggetti paganti che hanno partecipato ad eventi formativi organizzati dall'Azienda U.S.L. in qualità di provider, con l'indicazione degli eventi formativi e dei crediti attribuiti;

12°) di stabilire che i dati di cui al precedente punto 8°) potranno essere resi pubblici secondo modalità da definirsi, anche attraverso la loro messa a disposizione su sito web;

13°) di stabilire che l'Azienda U.S.L., in sede di stipulazione di accordi contrattuali con soggetti esterni per l'erogazione di prestazioni sanitarie, dovrà provvedere preventivamente ad accertare che gli operatori sanitari abbiano conseguito, negli anni precedenti, i crediti formativi previsti dalla normativa vigente;

14°) di stabilire che con regolamentazione aziendale l'USL provvederà a definire le modalità per la partecipazione e la contribuzione economica da parte degli operatori sanitari liberi professionisti o dipendenti di strutture private interessati a partecipare ad eventi formativi organizzati dalla stessa Azienda in qualità di provider, per il conseguimento dei crediti ECM;

15°) di stabilire che la presente deliberazione venga trasmessa all'Azienda U.S.L. della Valle d'Aosta, agli Ordini ed ai Collegi professionali interessati;

16°) di stabilire che la presente deliberazione venga pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Valle d'Aosta.

ALLEGATO N. 1 ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE N. 1321 DEL 15 APRILE 2002.

PREMESSA:

La Commissione nazionale per la formazione continua nelle sedute del 15 novembre e del 6 dicembre 2001 ha assunto le determinazioni sottoriportate:

Inizio “fase a regime” – La data di inizio della fase a regime della formazione residenziale è stata fissata al 1° gennaio 2002 con riferimento alle richieste di accreditamento degli eventi formativi che si svolgeranno a partire dal 1° aprile 2002. Le attività formative iniziate prima del primo aprile e completate successivamente saranno prese in considerazione solo per la parte svolta dopo il 1° aprile e solo se detta parte consente una autonoma valutazione.

Soggetti coinvolti – A partire dal 1° gennaio 2002, il sistema dell’ECM è applicato a tutte le categorie professionali sanitarie (dipendenti, convenzionati o libero professionisti). E’ escluso dall’obbligo dell’ECM il personale sanitario che frequenta, in Italia e all’estero, corsi di formazione post-base propri della categoria professionale di appartenenza (corso di specializzazione, corso di formazione specifica in medicina generale, dottorato di ricerca, master, laurea specialistica) per tutto il periodo di impegno formativo.

Procedure – Fermo restando che l’accreditamento degli eventi formativi inizia a partire dal 1° gennaio 2002, è stato stabilito in generale: che le richieste di accreditamento devono essere prodotte almeno 90 giorni prima dalla data di inizio dell’evento (e non prima comunque di 180 giorni); che la richiesta sarà pubblicata automaticamente nel sito Web ministeriale in una apposita sezione denominata “eventi in attesa di accreditamento”; che di norma entro un mese dalla richiesta (se il provider ha rispettato tutte le prescrizioni per l’accreditamento) l’evento sarà pubblicato nel sito Web ministeriale unitamente al punteggio attribuito all’evento in una apposita sezione denominata “eventi accreditati e crediti attribuiti”.

Crediti formativi

Ammontare crediti – I crediti per il primo quinquennio sono stati confermati in complessivi 150 (come già previsto dalla Commissione per un triennio) con un obbligo progressivo di crediti da 10 per il primo anno fino a 50 per il quinto anno (10-20-30-40-50), con un minimo annuale di almeno il 50% del debito formativo previsto per l’anno e con un massimo annuale del doppio del debito formativo previsto per l’anno. Il numero dei crediti, che ciascuna categoria deve conseguire ogni anno e nel quinquennio, è uguale per tutte le categorie. La conversione del punteggio in crediti può essere differenziata a seconda le categorie in modo da avvantaggiare le categorie con limitata offerta formativa (un evento formativo pluricategoriale può avere attribuito un numero di crediti differente per ciascuna categoria interessata).

Fermo restando che, nella fase a regime, anche per uniformarsi ai criteri internazionali, il numero dei crediti da raccogliersi da parte del singolo operatore è di 150 in tre anni, si ritiene opportuno che

nella fase di avvio, si attui una progressione nel numero di crediti acquisibili annualmente in un programma quinquennale così definito:

2002: crediti 10 (per un impegno temporale di 8/10 ore di formazione residenziale: 1/2 giorni di e.c.m.);

2003: crediti 20 (per un impegno temporale di 15/24 ore di formazione residenziale: 2/3 giorni di e.c.m.);

2004: crediti 30 (per un impegno temporale di 25/35 ore di formazione residenziale: 3/4 giorni di e.c.m.);

2005: crediti 40 (per un impegno temporale di 30/45 ore di formazione residenziale: 4/6 giorni di e.c.m.);

2006: crediti 50 (per un impegno temporale di 38/62 ore di formazione residenziale: 6/8 giorni di e.c.m.).

La proposta tiene conto del fatto che per l'anno 2002 la fase di acquisizione dei crediti inizia ad aprile, che la formazione a distanza sarà attivata non prima del luglio 2002 e che per molte categorie non esiste una offerta formativa sufficiente.

Ripartizione dei crediti. Nella prima fase di avvio (primi due anni), le attività di formazione riferite agli obiettivi nazionali e regionali devono consentire l'acquisizione di almeno il 60% del credito formativo (6 crediti il primo anno e 12 crediti il secondo anno). Per il successivo triennio la ripartizione sarà più articolata, privilegiando le attività riferite agli obiettivi formativi d'interesse nazionale e regionale e la formazione a distanza. Dopo il primo biennio gli eventi coerenti con gli obiettivi formativi di interesse nazionale e regionale avranno in sede di conversione del punteggio in crediti una maggiorazione percentuale non inferiore al 30%.

Valutazione eventi

La valutazione degli eventi residenziali sarà effettuata con i criteri già stabiliti per la sperimentazione e pubblicati nel sito Web del Ministero della salute.

Le altre forme di attività formativa, non ancora previste nel sito Web ministeriale, saranno valutate come segue:

- attività formative all'estero (stages, corsi, ecc.) - la valutazione è rimessa, almeno per il primo biennio, alla Commissione in modo da poter censire tutti i vari tipi di attività in relazione ai vari Paesi e stabilire criteri oggettivi al riguardo;
- congressi e conferenze all'estero – i congressi devono essere preventivamente accreditati a cura della corrispondente società scientifica, associazione professionale, ordine o collegio professionale italiani;
- insegnamento e la docenza nelle attività formative e di tutoraggio, svolte in ambito aziendale, consentono l'acquisizione di un numero di crediti pari a 2 crediti per ora di effettiva attività.

Contribuzione

I criteri per la determinazione dei contributi sono, nell'attuale fase di avvio del sistema, limitati agli eventi formativi residenziali; i criteri per i contributi a carico dei provider saranno definiti dopo aver disciplinato l'accreditamento degli stessi.

La legge sancisce l'obbligo contributivo per ogni specifica attività formativa promossa o organizzata ai fini dell'attribuzione dei crediti formativi. Conseguentemente qualsiasi evento formativo per il quale è prevista l'attribuzione di crediti comporta il versamento di un contributo almeno nella misura minima prevista dalla legge Euro 258,23.

La Commissione ha proposto che la misura del contributo, per gli eventi residenziali, sia fissata dalla misura minima fissata dalla legge Euro 258,23 ad una misura massima di Euro 774,69 in rapporto:

- al carattere istituzionale o meno dell'evento con riferimento al rapporto fra provider ed i soggetti destinatari del progetto formativo. L'evento assume la connotazione di "istituzionale" in tutti i casi in cui una azienda sanitaria o altro soggetto pubblico o privato promuove o organizza, con oneri a proprio carico, l'evento formativo per i propri dipendenti o per il personale sanitario che opera per conto dell'azienda stessa (medici di famiglia, ecc.); l'evento è riservato ai dipendenti e la partecipazione è gratuita;
- alla gratuità o meno della partecipazione. La misura, oltre il minimo, del contributo dovrebbe essere rapportata all'ammontare della quota di partecipazione;
- al numero dei partecipanti;
- alla eventuale articolazione in più moduli o sezioni del progetto formativo. L'articolazione in più moduli, se oggetto di un unico piano didattico, non dovrebbe comportare il versamento del contributo per ogni modulo o sezione, salvo che i moduli e le sezioni siano autonomi e rivolti anche a soggetti diversi.

Creazione della rete territoriale dei centri formativi di ECM

La Commissione nazionale per la formazione continua ritiene che per la realizzazione del programma ECM sia essenziale la creazione della rete territoriale dei centri di formazione. La necessità di disporre di un numero di eventi formativi sufficiente a soddisfare le necessità formative di 900.000 utenti rende, infatti, urgente la disponibilità di un numero adeguato di sedi di formazione, quanto più possibile articolate nel territorio, così da ridurre al minimo l'esigenza di spostamenti dal luogo di lavoro e i disagi derivanti.

La proposta, o meglio l'auspicio, è che ogni azienda ospedaliera, distretto sanitario o struttura sanitaria di consistenza adeguata e comunque ogni struttura pubblica o privata che sia interessata alla erogazione di eventi formativi, e che quindi sia disposta a chiederne l'accreditamento alla commissione nazionale, predispongano:

- una sede ove fare svolgere le attività seminariali, di gruppo, di discussione, di lezione relative alla formazione continua;
- un programma plurimensile (con cadenza almeno trimestrale) che garantisca a tutte le categorie di personale dipendente o comunque, anche se non dipendente, interessato, e soprattutto residente nel territorio viciniore, di poter accedere alle diverse attività e di ottenere quindi i relativi crediti formativi.

I vantaggi di questa “territorializzazione” della formazione continua sono numerosi:

- il personale disporrebbe di attività formative in loco;
- si attuerebbe un considerevole risparmio nel rimborso di spese di viaggio e di soggiorno;
- le attività formative si svolgerebbero nell’ambito delle ore obbligatorie di formazione previste dai contratti di lavoro;
- le attività formative potrebbero venire offerte dalla azienda ad altre strutture che potrebbero essere interessate all’acquisto di pacchetti predisposti in altre sedi e da altre strutture;
- le competenze per le attività formative, sia di docenza che tutoriali, potrebbero essere in gran parte reperite tra il personale stesso;
- i programmi potrebbero corrispondere più direttamente ai bisogni formativi del personale, il quale potrebbe bene contribuire alla individuazione dei bisogni formativi e delle forme di aggiornamento ritenute più utili o urgenti;
- diverse aziende viciniori potrebbero consorziarsi, suddividendosi i compiti della produzione di eventi formativi, e condividendoli per i loro utenti.

Un vantaggio non indifferente è poi costituito dal fatto che, a fronte dei vantaggi sopra elencati, le aziende non sarebbero chiamate ad investimenti aggiuntivi, in quanto potrebbero indirizzare al programma sopra proposto i fondi già attualmente in bilancio per la formazione e l’aggiornamento.

Da ultimo, non va trascurata la possibilità che la organizzazione intraziendale della formazione continua anticiperebbe il passaggio alla terza fase del sistema nazionale di formazione continua, nella quale saranno accreditati dalla commissione nazionale non più i singoli eventi, ma i providers, ai quali sarà delegata la assegnazione dei crediti formativi.

La attivazione della rete territoriale della formazione continua avrebbe enormi vantaggi anche per le Regioni, in quanto proprio in questi centri territoriali si svolgerebbe la formazione relativa agli obiettivi formativi regionali previsti dalla legge.

Infine, va ricordato che la attivazione dei centri territoriali di formazione non escluderebbe, ove ritenuto opportuno, la sopravvivenza delle forme più tradizionali di formazione (congressi, ecc.) e anticiperebbe invece la organizzazione della formazione on line, o a distanza, per la quale è prevista la definitiva attivazione nel corso del 2002.

DIRETTIVE REGIONALI IN MATERIA DI EDUCAZIONE CONTINUA IN MEDICINA

Tenuto conto che nella Regione Valle d'Aosta esiste un'unica Azienda USL che assicura da anni attraverso un sistema, ormai collaudato, la formazione e l'aggiornamento professionale capillare del personale dipendente e convenzionato con il SSR, si ritiene che il sistema formativo attivato abbia soddisfatto nel tempo le necessità formative di tutto il personale sanitario in modo soddisfacente e che, pertanto, nella Regione l'adeguamento di tale sistema formativo alle modalità definite dalla Commissione nazionale per l'educazione continua in medicina, possa risultare relativamente agevole per quanto riguarda l'aspetto gestionale ed amministrativo pur essendo evidente la necessità di adeguare i piani formativi aziendali ai percorsi ECM.

In particolar modo, tenuto conto delle dimensioni ridotte rispetto a realtà più grandi ed alla posizione geografica della Valle d'Aosta decentrata rispetto alla rete formativa nazionale, si ritiene strategico l'utilizzo, in futuro, della formazione a distanza degli operatori.

In questa prima fase applicativa ed in attesa che si chiariscano a livello nazionale ed interregionale alcune problematiche del processo ECM, quali i criteri per l'accreditamento dei provider, non ancora definiti dalla Commissione nazionale, i costi diretti, e cioè quelli relativi alla realizzazione degli eventi formativi, nonché i costi indiretti legati alla mancata produzione dei soggetti coinvolti, si dispone che l'Azienda USL in qualità di "provider" provveda attraverso l'apposito sito WEB del Ministero della Salute, a richiedere l'accreditamento di eventi formativi al fine di assicurare a tutto il personale sanitario dipendente e convenzionato, ex. art. 48 della legge 833/78, il conseguimento nell'anno 2002 del minimo dei 10 crediti ECM (per un impegno temporale di 8/10 ore di formazione residenziale: 1-2 giorni di ECM).

Per il raggiungimento di tale obiettivo l'Azienda dovrà seguire le seguenti fasi:

Definire nell'ambito dei piani formativi aziendali, percorsi formativi specifici ECM per tale personale al fine del conseguimento nel corso dell'anno 2002 del minimo dei crediti sopracitato.

Attivare un sistema di controllo e di monitoraggio dei costi diretti ed indiretti al fine di poter quantificare il costo di ciascun credito formativo.

Attivare un sistema di verifica e revisione della qualità (VRQ) della formazione attraverso la definizione, con l'apporto delle varie figure professionali interessate, di apposite linee guida e/o procedure in merito a:

- 1) accertamento e valutazione dei bisogni formativi;
- 2) progettazione, organizzazione e valutazione delle attività di formazione;
- 3) richieste ai docenti sulle metodologie didattiche adottate;
- 4) l'inserimento formativo del personale di nuova acquisizione.

Definire i criteri per giudicare l'adeguatezza dei costi degli eventi formativi e stabilire che nell'ambito del budget per la formazione di ciascuna unità di budget soltanto una parte minore dello stesso sia destinata alla partecipazione a convegni e a congressi.

Prevedere la partecipazione obbligatoria a programmi di formazione in Miglioramento Continuo della Qualità (MCQ) secondo modalità organizzative definite dall'Azienda che tengano conto del programma qualità aziendale.

Favorire nei piani aziendali formativi l'effettuazione di attività di formazione sulla metodologia della medicina basata sulle prove di efficacia e dell'assistenza sanitaria basata sulle prove di efficacia (evidence-based medicine e evidence-based healthcare).

Assicurare il coordinamento delle attività formative promosse o commissionate dall'Azienda affinché siano evitate sovrapposizioni e nel contempo, sia favorita l'integrazione ospedale/territorio.

Favorire ed incoraggiare l'attività di docenza del proprio personale.

Redigere una relazione annuale da inviare all'Assessorato Sanità, Salute e Politiche Sociali illustrante dettagliatamente quanto realizzato per ciascuno dei punti sopraindividuati, unitamente alla comunicazione dei crediti conseguiti da tutto il personale, suddiviso per profilo professionale, alle ore di formazione svolta, alle tipologie degli eventi realizzati, alle valutazioni finali rese per ciascun percorso formativo, alle verifiche effettuate in merito alla ricaduta che i percorsi formativi hanno prodotto sull'attività lavorativa.

Redigere una relazione annuale sulle attività di formazione, disponibile entro il mese di aprile dell'anno successivo a quello di riferimento, da distribuire a tutto il personale, contenente i dati su tutti i costi sostenuti e sulle valutazioni effettuate in merito a:

- valutazione di gradimento
- valutazione di apprendimento
- valutazione di impatto.

ALLEGATO N. 2 ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE N. 1321 DEL 15/4/2002

REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA



RÉGION AUTONOME VALLÉE D'AOSTE

LIBRETTO PERSONALE

LIVRET PERSONNEL

CREDITI FORMATIVI ECM

FORMATION CONTINUE EN MATIÈRE MÉDICALE-CRÉDITS

NOME E COGNOME _____

Prénom et nom

NATO A _____ **IL** _____


Né(e) à _____ **le** _____

TITOLO DI STUDIO _____

Titre d'études

FIGURA PROFESSIONALE _____

Fonctions



ANNO ANNÉE	PROVIDER ORGANISATEUR	EVENTO FORMATIVO (Titolo, luogo, data e ore di formazione seguite) FORMATION (Titre, lieu, date et heures de formation fréquentées)	CREDITI CONSEGUITI CRÉDITS OBTENUS	TIMBRO CONVALIDA CACHET